



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ERMINI	STEFANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PANNULLO	NICOLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	LAZZARI	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 11242/09 depositato il 09/04/2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCC017000894 IVA+IRPEF+IRAP 2003 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

ARGIOLAS DOTT.SSA IOLANDA
VIA GIUSEPPE MANTELLINI,24 00179 ROMA RM

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 11242/09

UDIENZA DEL

SEZIONE 38

14/03/2011 ore 10:30

SENTENZA

N°

334/38/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09/09/2011

Il Segretario

RG11242/09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con ricorso ritualmente proposto l' [REDACTED] ha impugnato l'avviso di accertamento di cui all'oggetto, -con il quale l'Agenzia delle Entrate, esaminata a dichiarazione dei redditi mod. unico 740/2004, anno d'imposta 2003., ha accertato maggiori compensi determinati in € 32.353 a fronte del reddito di lavoro autonomo dichiarato in € 3240,00 ed ha chiesto l'annullamento per illegittimità dell'accertamento d'ufficio ex art. 41 DPR 600/73 e, comunque, per difetto del presupposto impositivo atteso il reale volume d'affari e i ricavi regolarmente registrati nell'anno 2003 sulla base della concreta attività professionale, imputando i versamenti riscontrati sul suo conto corrente agli assegni alimentari del marito separato e liberalità del padre. La ricorrente ha allegato il verbale di separazione del 22.3.2002.

Si è costituito l'Ufficio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la rettifica del reddito era stata determinata dalla sommatoria dei versamenti e prelevamenti del conto corrente bancario, incombente al ricorrente l'onere di provare i costi e gli oneri deducibili.

All'udienza del 14 marzo 2011 presenti la ricorrente, la Commissione ha accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio, come da separato verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, in regime di contabilità semplificata, avvocato di anni 36 con riferimento all'anno di imposta del 2003, ha prodotto il verbale di omologazione di separazione personale dal marito Recanatesi del 22 marzo 2002 nel quale si dà atto di una figlia minore nata nel 1967 con l'obbligo per il marito di versare la somma di 500,00 per la moglie (con un reddito dichiarato di € 774,00 al mese) e per la figlia di € 532,92 giustificando così i versamenti riscontrati dall'Ufficio non riferibile alla sua attività professionale.


La Commissione, accertata pertanto che il volume d'affari emergente dall'analisi dei movimenti bancari non è addebitabile all'omessa dichiarazione di proventi derivanti dall'attività legale, assai ridotta anche in considerazione della situazione familiare, accoglie il ricorso.

Ricorrono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione, accoglie il ricorso. Spese compensate. Roma, 14 marzo 2011

IL GIUDICE est



IL PRESIDENTE

